

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 190

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1992

Abrogazione di provvedimenti discriminatori nei confronti di militari e cittadini che hanno servito la comune Patria italiana

ONOREVOLI SENATORI. — Pur essendo decorso quasi mezzo secolo, non sono stati sino ad oggi abrogati provvedimenti ispirati a mero odio fraterno ed a cieca persecuzione e costituenti profonda ingiustizia sociale a carico di militari e cittadini che, avendo fatto la scelta politica e militare di aderire alla Repubblica sociale italiana, hanno inteso operare con l'animo di servire la Patria comune in particolari tempi e situazioni di guerra guerreggiata e di guerra civile.

Purtroppo è da registrare che nel 1990 persistono discriminazioni *ex lege* in danno di cittadini e funzionari già epurati e tuttora presenti nelle amministrazioni dello Stato e di militari che, per avere prestato servizio

nella Repubblica sociale italiana, sono tuttora fortemente penalizzati nella progressione delle promozioni e nel riconoscimento e nella determinazione della pensione.

I funzionari dello Stato, che hanno svolto la loro attività nella RSI, subiscono ancora oggi la sottrazione di anni nella quantificazione della pensione e notevoli limitazioni nella carriera.

A loro volta i militari, che hanno combattuto nella RSI, non godono ancora oggi dei riconoscimenti e dei benefici onorifici e sostanziali accordati da moltissimo tempo ai pari grado che fecero altra scelta politica e militare.

Tutto ciò avviene in difformità a quanto è stato praticato e si pratica ai fini della

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pensione, computando il servizio militare comunque prestato, in favore dei dipendenti dei ministeri trasferiti nel Nord, dei cittadini dell'Alto Adige, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia ed a quanto è stato deciso dalla Corte d'Assise di Roma con sentenza passata in giudicato, che ha dichiarato che la Repubblica sociale italiana fu uno Stato nel senso politico e giuridico della parola.

Tutto ciò deprecabilmente tuttora si verifica con la persistente denegazione del riconoscimento del servizio militare e dell'estensione dei beni combattentistici ai cittadini italiani che hanno militato nelle forze armate della Repubblica sociale italiana e con la mancata promozione al grado superiore, a titolo onorifico, in favore di

tutti gli ex combattenti del secondo conflitto mondiale.

Ragioni di ordine morale, di giustizia sociale e di riconoscimento del valore e della sofferenza di tutti i cittadini italiani che hanno operato e combattuto durante gli anni 1939-45 a favore della comune Patria italiana e delle sue istituzioni in qualunque fronte e qualunque sia stata la loro scelta politica e militare, e l'esigenza di realizzare la vera pacificazione nazionale consigliano ed, anzi, impongono, di abolire ogni e qualsiasi discriminazione vecchia di quasi mezzo secolo.

A tal fine si presenta questo disegno di legge con l'auspicio che esso possa essere favorevolmente accolto dal Parlamento italiano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono abrogati tutti i provvedimenti legislativi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e contenenti discriminazioni nei confronti di militari e cittadini italiani che, qualunque sia stata la loro scelta militare e politica, hanno combattuto ed operato in nome e nell'interesse della comune Patria italiana durante il secondo conflitto mondiale (1939-1945).

Art. 2.

1. La promozione a titolo onorifico prevista dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, può essere attribuita, nella posizione di congedo, anche ai cittadini italiani che, pur non versando nelle condizioni stabilite da detta legge, abbiano partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali, graduati o militari di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale per un periodo di tempo non inferiore a due mesi.

Art. 3.

1. Sono abrogate le norme previste dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, e da leggi successive, che recano pregiudizio alle carriere dei funzionari che hanno aderito alla Repubblica sociale italiana e quelle che escludono dalle pensioni il computo del servizio militare o di qualsiasi altro servizio prestato durante gli anni dal 1939 al 1945.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.